18 21739

CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE
A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela · A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
Ufficio Gestione Contenzioso
200/15 sub 1

DECRETO DIRIGENZIALE N. 262 /DA del 19 MAG 2023

Oggetto: Contenzioso **CAS C/ BONATTI+VERLAME+altri-** Liquidazione Sentenza n. 764/2023 della Corte d'Appello di Palermo limitatamente al pagamento delle spese legali ai **distrattari Avv. Paolo Starvaggi e Avv. Massimo Nicola Marchese;**

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio di opposizione al Pignoramento promosso da questo Consorzio dinnanzi alla Corte d'Appello di Palermo R.G.533/2020 C/ Bonatti+Verlame+Edilbituglass +altri è stata emessa la sentenza n. 764/2023 del 18/4/2023 notificata il 26/4/2023 con la quale questo Ente è stato condannato alla refusione delle spese legali in favore dei vari convenuti ed in particolare al rimborso della somma di 14.366,00 oltre accessori in favore della VERLAME srl da liquidare in favore dei legali distrattari avv. Paolo Starvaggi e Avv. Massimo Nicola Marchese, come da prospetto in calce, per una spesa complessiva di € 17.181,74;

Che l'IVA sulle spese legali dell'Avv. Starvaggi non è dovuta con il presente atto in quanto la Verlame Srl è soggetto passivo ai fini IVA, e quindi riceverà la fattura dal proprio legale e liquiderà al professionista solo l'imposta che costituisce per la stessa una mera partita di giro,; la ritenuta d'acconto verrà invece trattenuta e versata da questo Consorzio quale sostituto d'imposta, in forza della distrazione; all'Avv. Marchese, invece, appartenendo ai regime forfettario, non è soggetto ad IVA e non va operata la Ritenuta d'Acconto

Che con due distinte PEC del 26/4/2023, che si allegano, l'Avv. Starvaggi e l'avv. Marchese hanno comunicato i rispettivi codici IBAN su cui effettuare il bonifico;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 2901 del 3/10/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2022/2024;

Visto il Regolamento di Contabilità :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 17.181,74 al cap. 131 del redigendo Bilancio 2023/2025 che presente adeguata disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza n. 764/2023 della Corte d'Appello di Palermo, che si allega, il pagamento di € 8.590,87 al lordo di Rit. Acc. come da prospetto in calce in favore del legale distrattario avv. Paolo Starvaggi, cod. fisc. STRPLA65L11I199R con studio sito in Via M. Amari ,3 S.Agata Militello (ME) mediante bonifico bancario sul c/c IBAN IT95H 05387 82490 000035 296261 allo stesso intestato.
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima Sentenza il pagamento di € 8.590,87 esente IVA e Rit. Acc. come da prospetto in calce in favore del legale distrattario avv. Massimo Nicola

Marchese cod. fisc. MRCMSM74E31I199R con studio sito in Via V. Veneto.89 S.Agata Militello (ME) mediante bonifico bancario sul c/c IBAN IT11P 05387 82100 000047 566136 allo stesso intestato.

- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Respons. Uff. Contenzioso
Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo

Il Dirigente Generale f.f..
Ing. Dario Costantino

Sentenza 764/2023 Corte d'Appello di Palermo	
Avv. Paolo Starvaggi	Avv. Massimo Nicola Marchese

Spese non impon.	0	Spese non impon	0
Onorari	7.183,00	Onorari	€ 7.183,00
Spese generali	1.077,45	Spese generali	1.077,45
CPA	330,42	CPA	330,42
Tot. Imponibile	8.590,87	Tot. Imponibile	8.590,87
IVA 22%	0	ESENTE IVA	0
Tot. Fattura	**8.590,87**	**Tot. Fattura**	**8.590,87**
Ritenuta d'acconto 20% su € 8.260,45	1.652,09	Esente Rit. Acc.	0
Netto da liquidare	€ 6.938,78	Netto da liquidare	8.590,87

PEC

Tipo E-mail PEC
Da - - < avvocatopaolostarvaggi@pec.giuffre.it >
A < autostradesiciliane@posta-cas.it >
Oggetto Notificazione ai sensi della legge n. 53/94

Mercoledì 26-04-2023 19:38:37

Consorzio Autostrade Siciliane
Posta in Entrata
27 APR. 2023
DIR. GEN. | D.A. | D.A.T.E.

Allegati:
27776418s_(1).pdf SPECIFICA_VERLAME-CAS.pdf SPECIFICA_VERLAME-CAS.pdf.p7m copia_conforme_atti_estratti_PST_(2).pdf copia_conforme_atti_estratti_PST_(2).pdf.p7m relata_di_notifica.pdf relata_di_notifica.pdf.p7m
Dati Tecnici:
message.eml sostitutiva.xml testo_email.html Daticert.xml

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 12831
del 27-04-2023 Sez. A

Avv. Paolo Starvaggi

Patrocinante in Cassazione
Via Michele Amari, 3/E
98076 Sant'Agata di Militello (Me)
Tel. 0941701236 – Telefax 0941704554

SPECIFICA DI PAGAMENTO

Il sottoscritto **Avv. Paolo Starvaggi** del Foro di Patti (C.F. STRPLA65L111199R - P.I. 01778430833) con domicilio eletto in Sant'Agata di Militello, via Amari 3/e, difensore distrattario della Srl, parte appellata nel giudizio iscritto al n.r.g. R.G. 533/2020

CONTRO

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, Contrada Scoppo (C.F. e P.IVA 01962420830), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Candia e Avv. Luigi Miconi, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Roberta Candia in Palermo nella Via Luigi Pirandello n. 2a;

PREMESSO

- Con Sentenza n. 764/2023 pubbl. il 18/04/2023, l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 533/2020 dell'intestato Ufficio Giudiziario, così decideva: «*La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti; nella contumacia di Pantano Massimiliano e della Unicredit s.p.a., rigetta l'appello proposto dal Consorzio per le Autostrade Siciliane avverso la sentenza n. 4933 emessa l'8-11 novembre 2019 dal Tribunale di Palermo.*

Condanna l'appellante a rifondere alle società appellate Bonatti s.p.a., Verlame s.r.l., in proprio e n.q. indicata in epigrafe, e Edilbituglass Italiana s.r.l., le spese del presente grado di giudizio, ***che si liquidano in euro 14.366,00, per ciascuna di esse, oltre spese forfettarie ex D.M. n. 55/2014, C.P.A. e I.V.A. come per legge, disponendo la distrazione, ex art.93 c.p.c., a favore dei procuratori che hanno assistito in giudizio le prefate società****.*

Compensa le spese tra l'appellante e l'Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana.

Dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa».

Per quanto sopra, si

CHIEDE

- CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, Contrada Scoppo (C.F. e P.IVA 01962420830), di versare, secondo il dispositivo di cui in premessa qui allegato per conoscenza, al 50% con l'Avv. Massimo Nicola Marchese, la complessiva somma di **€ 8.828,77 al netto della ritenuta d'acconto,** come da specifica in calce, per le causali di cui sopra a titolo di spese legali sino a totale soddisfazione, oltre ulteriori spese se dovute.

SPECIFICA SOMME DOVUTE

SENTENZA n. 764/2023 CORTE D'APPELLO DI PALERMO

Onorari	€ 7.183,00
Spese generali ex art. 13 (15% su onorari)	€ 1.077,45
Cassa Avvocati (4%)	€ 330,42
Totale imponibile	€ 8.590,87
IVA 22% su Imponibile	€ 1.889,99
Totale documento	€ 10.480,86
A dedurre ritenuta d'acconto 20% (su onorari e spese)	€ 1.652,09
Netto a pagare	**€ 8.828,77**

Salvo errori e/o omissioni che si è disposti a considerare e quant'altro dovuto, sino al soddisfo.

Il Versamento potrà essere effettuato alla seguente domiciliazione: **IT95H0538782490000035296261 intestato a Starvaggi Paolo**

Sant'Agata di Militello (ME), 26.04.2023

Avv. Paolo Starvaggi

PEC

Tipo E-mail PEC
Da - - < massimo.marchese@avvocatipatti.it >
A autostradesiciliane - < autostradesiciliane@posta-cas.it >
Oggetto Notificazione ai sensi della Legge 53/1994

Mercoledì 26-04-2023 13:03:37

Notificazione ai sensi della Legge 53/1994.

Allego ai fini della notifica a mezzo pec i seguenti files da me sottoscritti digitalmente:
1). copia sentenza n. 764-2023 RS C Appello Palermo (n. 533/2020 RG) con attestazione di conformità anche ai fini di quanto previsto dall'art. 475 cpc; 2). specifica delle somme dovute unitamente a dichiarazione sostitutiva relativa alla esenzione dalla RA in considerazione dell'adesione dle sottoscritto al c.d. regime forfetario; 3). relata di notificazione.
Distinti saluti.

f.to avv. Massimo Nicola Marchese

--
avv. Massimo Nicola Marchese
Patrocinante in Cassazione
Via Vittorio Veneto 89 - 98076 Sant'Agata di Militello (Me)
Via Cavour 70 - 90133 Palermo (Pa)
tel. 0941-1830223 - PEC: massimo.marchese@avvocatipatti.it

Consorzio Autostrade Siciliane
Posta in entrata
27 APR. 2023
DIR. GEN. | D.A. | D.A.T.E.

Nota di riservatezza (D.Lgs.n.196/2003): Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nei suoi eventuali allegati sono strettamente confidenziali e riservate. L'uso illecito delle suddette informazioni da parte di soggetti diversi dagli effettivi destinatari è tassativamente vietato e potrà essere sanzionato ai sensi del T.U. sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) e dell'art. 616 del Codice Penale. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, Vi preghiamo di segnalarlo immediatamente al mittente e di cancellarne ogni evidenza dai Vostri sistemi.

Allegati:
relata_cas_distrazione_sent_764-2023.pdf relata_cas_distrazione_sent_764-2023.pdf.p7m sentenza_764-23_C_App_PA_(533-2020)_esec.pdf sentenza_764-23_C_App_PA_(533-2020)_esec.pdf.p7m specifica_pagamento_avv_Marchese_-_CAS_sent.pdf specifica_pagamento_avv_Marchese_-_CAS_sent.pdf.p7m

Dati Tecnici:
message.eml sostitutiva.xml testo_email.html Daticert.xml

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 12829
del 27-04-2023 Sez. A

Avv. Massimo Nicola Marchese
Patrocinante in Cassazione
[illegible]

SPECIFICA DI PAGAMENTO

Il sottoscritto **avv. Massimo Nicola Marchese** (codice fiscale n. MRC MSM 74E31 1199R, P.Iva n. 02751620838), del Foro di Patti, difensore distrattario della Verlame Srl, parte appellata nel giudizio iscritto al n.r.g. R.G. 533/2020

CONTRO

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, Contrada Scoppo (C.F. e P.IVA 01962420830), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Candia e Avv. Luigi Miconi, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Roberta Candia in Palermo nella Via Luigi Pirandello n. 2a;

PREMESSO

- Con Sentenza n. 764/2023 pubbl. il 18/04/2023, l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 533/2020 dell'intestato Ufficio Giudiziario, così decideva: "*La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti… rigetta l'appello proposto dal Consorzio per le Autostrade Siciliane avverso la sentenza n. 4933 emessa l'8-11 novembre 2019 dal Tribunale di Palermo. Condanna l'appellante a rifondere alle società appellate Bonatti s.p.a., Verlame s.r.l., in proprio e n.q. indicata in epigrafe, e Edilbituglass Italiana s.r.l., le spese del presente grado di giudizio,* ***che si liquidano in euro 14.366,00, per ciascuna di esse, oltre spese forfettarie ex D.M. n. 55/2014, C.P.A. e I.V.A. come per legge, disponendo la distrazione, ex art.93 c.p.c., a favore dei procuratori che hanno assistito in giudizio le prefate società***".

Per quanto sopra, si

CHIEDE

al CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, Contrada Scoppo (C.F. e P.IVA 01962420830), di versare, secondo il dispositivo di cui in premessa, la complessiva somma di **€ 8.590,87** come da specifica in calce, per le causali di cui sopra a titolo di spese legali sino a totale soddisfazione, nella misura del 50%, oltre ulteriori spese se dovute.

Avv. Massimo Nicola Marchese
Patrocinante in Cassazione
[illegible]

SENTENZA N. 764/2023 CORTE D'APPELLO DI PALERMO

SPECIFICA SOMME DOVUTE

IN FAVORE DELL'AVV. MASSIMO NICOLA MARCHESE

€ 7.183,00 per compensi come liquidati (pari al 50% di € 14.366,00)

€ 1.077,45 per RF al 15%

€ 330,42 per CPA al 4%

€ 8.590,87 Totale dovuto

Salvo errori e/o omissioni che si è disposti a considerare e quant'altro dovuto, sino al soddisfo.

***

Dichiarazione per l'ESONERO dall'APPLICAZIONE della RITENUTA D'ACCONTO

Il sottoscritto avv. Massimo Nicola Marchese del Foro di Patti (nato a Sant'Agata di Militello il 31/05/1974, CF MRC MSM 74E31 I199R, ivi residente), con Studio in Sant'Agata di Militello, Via Vittorio Veneto 89, pec: massimo.marchese@avvocatipatti.it cosciente della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000,

DICHIARA

di assoggettare i compensi provenienti dalla propria attività professionale all'imposta sostitutiva prevista dal c.d. Regime forfettario di cui alla Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Per questo motivo

CHIEDE

l'esonero dall'applicazione della ritenuta di acconto sulle somme spettanti.
Sant'Agata di Militello, 26/04/2023

f.to avv. Massimo Nicola Marchese

***

La somma dovuta come sopra specificata pari a complessivi € 8.590,87 (senza alcuna ritenuta d'acconto stante la superiore dichiarazione) potrà essere versata mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al sottoscritto avente:

IBAN: IT11P0538782100000047566136

Sant'Agata di Militello, 26/04/2023

f.to avv. Massimo Nicola Marchese

RELAZIONE DI NOTIFICA TELEMATICA AI SENSI DELLA L. n. 53/1994

Io sottoscritto Avv. Massimo Nicola Marchese del Foro di Patti, con studio in Sant'Agata di Militello, Via Vittorio Veneto 89, ivi domiciliato ai fini del presente giudizio (pec: massimo.marchese@avvocatipatti.it), in base all'art. 3 della L. 53/1994 (come modificata dall'art. 25 della legge 12/11/2011 n. 183), in proprio ex art. 86 cpc, ho notificato, mediante posta elettronica certificata avente indirizzo mittente: massimo.marchese@avvocatipatti.it, iscritta nel Registro Generale Indirizzi Elettronici – REGINDE, copia conforme (ex art. 196 octies disp.att. cpc ed ex art. 475 cpc) della sentenza n. 764/2023 RS del 18/04/2023 (Rep. n. 752/2023 del 18/04/2023) pronunciata dalla Corte d'Appello d Palermo nell'ambito e all'esito del giudizio n. 533/2020 RG, depositata in Cancelleria in data 18/04/2023, dotata di attestazione di conformità della copia a firma del sottoscritto procuratore e relativa specifica delle somme dovute, al CAS - Consorzio per le Autostrade Siciliane, (P.Iva 01962420830), in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in c.da Scoppo sn, 90122 Messina, mediante invio degli atti stessi al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della predetta destinataria: autostradesiciliane@posta-cas.it, reperito e censito nel seguente pubblico registro: http://www.indicepa.gov.it.

Ai sensi dell'art. 196-octies disp.att. cpc e per gli effetti dell'art. 475 cpc, si attesta che la copia della citata sentenza 764/2023 oggetto di notifica, è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico relativo al procedimento n. 533/2020 R.G. Corte d'Appello di Palermo (sent.764-2023) dal quale è stata estratta

La presente relazione di notifica è sottoscritta digitalmente dall'avv. Massimo Nicola Marchese del Foro di Patti.

Sant'Agata di Militello, 26/04/2023

f.to Avv. Massimo Nicola Marchese

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 12831
del 27-04-2023 Sez. A

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile - riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:

1) Dott. Giuseppe Lupo — Presidente

2) Dott.ssa Virginia Marletta — Consigliere

3) Dott.ssa Rossana Guzzo — Consigliere rel. est.

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 533 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020

TRA

Consorzio per le Autostrade Siciliane, con sede in Messina, contrada Scoppo (C.F. e Partita I.V.A.: 01962420830), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Roberta Candia e Avv. Luigi Miconi, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Roberta Candia in Palermo nella Via Luigi Pirandello n. 2;

appellante

Bonatti s.p.a., con sede in Parma, Via Nobel n. 2/a, (P. IVA 02188130153), elettivamente domiciliata in Messina, Corso Cavour, 95, rappresentata e difesa dall'avv. Adriana Lanzillotti giusta procura in atti.

appellato

Firmato Da: GUZZO ROSSANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5ffd1a4ff86e9413
Firmato Da: LUPO GIUSEPPE GERARDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76eabc5606f5016ddd3d6142a5950ff1

EDILBITUGLASS ITALIANA srl, con sede in Pomezia (RM) via Laurentina KM 25, n.68, P.I. 00907341002, elettivamente domiciliata in Messina, Corso Cavour, 95, presso lo studio dell'avv. Roberta Cavatoi che la rappresenta e difende giusta procura in atti;

appellato

"**VERLAME SRL**" (cf/P.Iva n. 01805970835) con sede legale in Capri Leone, Frazione Rocca, c.da Piano Gruiulli snc - ME in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Versaci ing. Valeria (nata a Palermo il 13/09/1974), avente causa di "CARIBONI STRADE E GALLERIE SPA" (quale capogruppo dell'ATI con la BENEDETTO VERSACI spa, con sede in Rocca Capri Leone, Via Provinciale, C.F: 02420930139), nonché di questa ultima in proprio e n.q. ed in persona del medesimo legale rappresentante pro tempore ing. Valeria Versaci, entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Paolo Starvaggi e Massimo Nicola Marchese del Foro di Patti.

appellato

Pantano Massimiliano (C.F. PNTMSM72S19F158S), con studio in Messina, via La Farina isolato 278 n.7.

appellato contumace

e nei confronti di

Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana, (C.F. 80012000826), in persona dell'Assessore p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in Palermo via De Gasperi, 81, è per legge domiciliato.

appellato, terzo pignorato

UNICREDIT SpA (P.IVA 00348170101), filiale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Palermo, Via Campolo n. 65.

appellato, terzo pignorato, contumace

Conclusioni dell'appellante: *"VOGLIA LA CORTE DI APPELLO Adversis reiectis - accogliere l'appello proposto dal Consorzio per le Autostrade Siciliane avverso la*

Firmato Da: GUZZO ROSSANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5ffd1a4ff86e9413
Firmato Da: LUPO GIUSEPPE GERARDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76eabc5606f5016dd3d6142a5950f1

sentenza in epigrafe indicata, e, per l'effetto, annullare e/o riformare la sentenza medesima; - ritenere e dichiarare fondata – e conseguentemente accogliere – la opposizione proposta dal CAS avverso l'esecuzione forzata promossa da Bonatti s.p.a., dichiarando la inammissibilità, la improcedibilità, la nullità e, comunque, la invalidità del procedimento di esecuzione promosso dalla Bonatti SpA, con atto di precetto del 12 gennaio 2017 e del successivo pignoramento presso terzi del 27 marzo 2017, nonché degli interventi spiegati dalla stessa Bonatti SpA, da Massimiliano Pantano, da Edilbituglass Italiana s.r.l. e da Verlame s.r.l.; - con condanna alle spese di entrambi i gradi del giudizio".

Conclusioni dell'appellata Bonatti s,p,a,: *"L'avv. Adriana Lanzillotti precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto dedotto ed eccepito in tutti gli atti e verbali di causa precedenti e chiede che la causa venga decisa. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre a favore del sottoscritto procuratore antistatario."*

Conclusioni dell'appellata Edilbituglass Italiana s.r.l.: *"L'avv. Cavatoi, con le presenti note d'udienza, precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto dedotto ed eccepito nella propria comparsa di costituzione nuovo procuratore nonché a tutti gli atti e verbali di causa versati in atti, anche del precedente procuratore, e chiede che la causa venga decisa. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre a favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di aver anticipato le spese e non aver riscosso i compensi."*

Conclusioni della Verlame s.r.l. come da distinte note telematiche depositate dai due procuratori: *"all'udienza del 25.11.2022 l'Avvocato Starvaggi Paolo, deposita le correnti note nell'interesse esclusivo della Verlame s.r.l., si riporta alla propria posizione processuale nonché comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata,*

Firmato Da: GUZZO ROSSANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5ffd1a4ff86e9413
Firmato Da: LUPO GIUSEPPE GERARDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76eabc5606f5016ddd3d6142a59501f1

contestando quanto ex adverso sostenuto poiché infondato in fatto e diritto. Si precisano le conclusioni ripertandosi a tutto quanto chiesto dedotto ed eccepito in tutti gli atti e verbali di causa, con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre a favore del procuratore antistatario." *"L'avv. Massimo Nicola Marchese per l'appellata Verlame srl, si riporta alla propria posizione processuale nella quale insiste. Precisa le proprie conclusioni come da precedenti atti e verbali di causa, anche del primo grado di giudizio, da intendersi qui tutti qui richiamati e trascritti, insistendo in tutte le domande, eccezioni e conclusioni e chiedendo che la causa venga trattenuta in decisione coi termini di cui all'art. 190 cpc.".*

Conclusioni Assessorato: come da comparsa di costituzione.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 4933 emessa l'8-11 novembre 2019 il Tribunale di Palermo rigettava l'opposizione ai sensi dell'art.615 c.p.c. promossa dal Consorzio per le Autostrade Siciliane (nel prosieguo anche solo Consorzio o C.A.S.) alla esecuzione promossa nei suoi confronti, in forza di titolo esecutivo costituito da una sentenza di condanna, dalla società Bonatti s.p.a. con atto di pignoramento presso terzi - eseguito presso l'Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana (nel prosieguo solo Assessorato) e presso il relativo tesoriere, la Unicredit s.p.a. - notificato il 21-27 marzo 2017 e che aveva dato luogo al procedimento di esecuzione forzata iscritto al n.ro 1722/2017 R. Es. nel quale erano intervenuti la stessa Bonatti sulla scorta di altro titolo, la Edibutuglass Italiana s.r.l., la Verlame s.r.l. anche quale capogruppo dell'A.T.I. con la Benedetto Versaci s.p.a., e Pantano Massimiliano.

Firmato Da: GUZZO ROSSANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5ffd1a4ff86e9413
Firmato Da: LUPO GIUSEPPE GERARDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76eabc5606f5016ddd3d6142a5950ff1

In sintesi il giudicante, riportandosi a precedenti pronunciamenti del proprio Ufficio, riteneva che l'opponente, pur costituito con la partecipazione di enti territoriali e disegnato per perseguire un interesse pubblico, ossia l'ammodernamento della viabilità in Sicilia attraverso la realizzazione, il completamento e la manutenzione della rete autostradale dell'isola, operava nel settore dei pubblici appalti, nella gestione delle correlate economie ed in regime di pareggio di bilancio e come tale rientrava, in base al disposto dell'art.2 del D.L.vo 267/2000, Testo Unico sugli Enti Locali (T.U.E.L.), tra i consorzi *"che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale"* per i quali la stessa disposizione esclude l'applicazione delle altre norme del T.U.E.L.; conseguentemente, valutava come assorbito l'esame delle doglianze dell'opponente afferenti alla violazione delle previsioni dell'art.159 del T.U.E.L. sollevate sotto il duplice profilo, da un lato, della invalidità del pignoramento in quanto eseguito presso un soggetto diverso dal tesoriere del Consorzio, dall'altro e in ogni caso, della impignorabilità delle somme apprese in quanto vincolate ai sensi del secondo comma della prefata disposizione normativa; più in generale, non ravvisava nella fattispecie in delibazione la sussistenza di vincoli di impignorabilità i quali, distinti da meri vincoli di destinazione o di spesa rivolti esclusivamente ai preventivati destinatari di pubbliche risorse, in base al principio posto dall'art..2740 comma 2 c.c. avrebbero potuto sorgere solo in forza di una specifica previsione normativa; escludeva, nello specifico, che quest'ultima potesse individuarsi nel Protocollo sui Privilegi delle Comunità Europee tenuto anche conto della genericità della allegazioni svolte sul punto da parte dell'opponente, prive di indicazione in ordine allo specifico programma comunitario di provenienza delle risorse ed al correlato iter amministrativo di gestione e ciò anche in relazione alla prova della attribuzione all'Assessorato terzo pignorato della qualifica di

Firmato Da: GUZZO ROSSANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5ffd1a4ff86e9413
Firmato Da: LUPO GIUSEPPE GERARDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76eabc5606f5016ddd3d6142a59501f1

"organismo pagatore", ai sensi e per gli effetti della normativa sovranazionale; rilevava, altresì, che l'espropriazione forzata presso terzi e la conseguente assegnazione – nel caso in esame già disposta dal Giudice dell'Esecuzione - non era preclusa dal fatto che si trattasse di somme illiquide o non ancora esigibili o subordinate a rendicontazione essendo sufficiente, alla data del pignoramento, la sussistenza di una posizione giuridica attiva certa in capo al debitore esecutato nei confronti del terzo.

Proponeva appello il Consorzio Autostrade Siciliane ribadendo, mediante richiamo alla legge che lo aveva istituito, al proprio Statuto ed a molteplici provvedimenti giurisdizionali e amministrativi, la propria natura di ente pubblico non economico. Contestava, quindi, la valutazione del primo decidente in ordine alla non applicabilità nei propri confronti dell'art.159 T.U.E.L. riproponendo, quindi, la duplice doglianza afferente alla nullità del pignoramento in quanto non eseguito presso il proprio tesoriere ed alla impignorabilità delle somme in quanto oggetto di apposito vincolo impresso con delibera del proprio Consiglio Direttivo in data 22.12.2016 per il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti e per l'espletamento di servizi istituzionali indispensabili. In ogni caso, deduceva l'impignorabilità delle suddette somme alla luce delle norme sia codicistiche (artt. 828 comma 2 e 830 c.c.), dovendosi tali importi includere nel patrimonio pubblico indisponibile in quanto finalizzati al perseguimento di scopi di interesse collettivo, sia sovranazionali, trattandosi di risorse provenienti da fondi strutturali U.E. ed aventi la specifica destinazione di consentire il completamento di alcune opere autostradali, e pertanto, da un lato detenute dalla Regione Siciliana senza dubbio alcuno in veste di intermediario nella erogazione, secondo i noti meccanismi di operatività dei finanziamenti comunitari, dall'altro sottratte alla apprensione per altre finalità e/o da parte di soggetti diversi dal Consorzio, pur se muniti di crediti sorti

Firmato Da: GUZZO ROSSANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5ffd1a4ff86e9413
Firmato Da: LUPO GIUSEPPE GERARDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76eabc5606f5016ddd3d6142a5950f1f1

per prestazioni rese nell'ambito dell'attività istituzionale di quest'ultimo. Riproponeva anche la questione del carattere meramente futuro, non liquido e condizionato dei crediti pignorati in quanto nella dichiarazione resa ai sensi dell'art.547 c.p.c. dall'Assessorato la erogazione dei contributi al Consorzio veniva espressamente indicata come subordinata alla effettuazione dei lavori finanziati e alla relativa rendicontazione.

Si costituivano la Bonatti s.p.a., la Verlame s.r.l., in proprio e n.q. indicata in epigrafe, e la Edibituglass Italiana s.r.l. con comparse dal contenuto sostanzialmente sovrapponibile, invocando il rigetto del gravame.

Si costituiva anche l'Assessorato rimarcando come il Tribunale avesse disposto l'estromissione propria e della Unicredit s.p.a dal giudizio, in quanto meri terzi pignorati, e chiedeva, pertanto, che l'impugnazione venisse dichiarata inammissibile nei propri confronti e l'appellante condannato alla refusione delle spese.

Rimanevano contumaci Pantano Massimiliano e la Unicredit s.p.a..

****

Tanto premesso, l'impugnazione non risulta meritevole di accoglimento.

Per quel che riguarda la questione della natura giuridica del consorzio, l'appello si sforza di dimostrare un dato che né il giudice di prime cure né quello della fase cautelare della opposizione (v. l'ordinanza del G.E. del 13.5.2017, in atti, espressamente richiamata nel provvedimento impugnato) hanno posto in dubbio e cioè che il Consorzio per le Autostrade Siciliane sia un ente pubblico non avente carattere imprenditoriale in quanto costituito per il perseguimento di un predeterminato e specifico obiettivo di interesse generale e destinato ad operare senza scopo di lucro.

Firmato Da: GUZZO ROSSANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5ffd1a4ff86e9413
Firmato Da: LUPO GIUSEPPE GERARDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76eabc5606f5016ddd3d6142a5950f1

Tale dato emerge con evidenza già dal contenuto della fonte istitutiva del C.A.S., l'art 16 della Legge n.531/1992, che stabiliva gli scopi principali (*"il completamento di lavori non ancora realizzati, nonche l'esercizio della intere rete assentita in concessione"*) e le peculiari modalità di costituzione (mediante intesa tra l'Anas e la Regione Siciliana, da tradursi in apposita convenzione, sotto approvazione dei Ministeri interessati), prevedendo la partecipazione maggioritaria, tra i soggetti costituenti, della medesima Regione e l'esenzione da rimborso del fondo iniziale di dotazione alla scadenza della concessione.

Anche la giurisprudenza delle Corti superiori citata nell'appello si è limitata, nel tempo, ad affermare tale qualifica. Così, in particolare, la risalente sentenza resa dalla Cassazione in sede di regolamento di giurisdizione (sent. S.U. n.185/2001) - su cui risultano essere basati, senza ulteriori apporti motivazionali, i provvedimenti dei giudici di merito richiamati dall'opponente, tra cui una recente difforme decisione di altra Sezione di questa Corte solo menzionata nella relativa comparsa conclusionale - che riconobbe la giurisdizione del giudice contabile per il danno cagionato da amministratori del Consorzio sulla scorta, in conformità a suoi precedenti afferenti ai vecchi consorzi che gestivano singoli tratti autostradali dell'isola e nei cui rapporti giuridici l'opponente era ope legis subentrato, di una valutazione combinata dei dati afferenti alla natura degli enti partecipanti ed al compito istituzionale, la gestione della viabilità pubblica autostradale, escludendo che la possibilità di imporre pedaggi o l'obbligo di devoluzione agli enti finanziatori degli eventuali proventi netti costituissero indici rivelatori di una natura imprenditoriale.

La questione dirimente è, piuttosto, quella di verificare l'applicabilità al Consorzio della disciplina del T.U.E.L. .

Firmato Da: GUZZO ROSSANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5ffd1a4ff86e69413
Firmato Da: LUPO GIUSEPPE GERARDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76eabc5606f5016ddd3d6142a5950 1f1

A tale riguardo, in disparte la considerazione del giudice della fase cautelare del presente giudizio sul fatto che nel Consorzio la partecipazione di (alcuni) Comuni e Province – ossia degli enti territoriali a cui si rivolge precipuamente la prefata disciplina - è ampiamente minoritaria in considerazione del fatto che la gestione di ampi tratti della rete autostradale fisiologicamente travalica ambiti strettamente "locali", non può che condividersi l'interpretazione dell'art.2 T.U.E.L. operata dal giudice di primo grado il quale ha annoverato il C.A.S. tra i consorzi "che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale".

Tale opzione ermeneutica si fonda innanzitutto sul dato testuale, avendo il legislatore utilizzato una locuzione che si focalizza non già sull'aspetto strutturale e per così dire "ontologico" del consorzio costituito da enti locali ma sul profilo funzionale, e, in tale ambito, valorizzato due elementi fattuali, da un lato la "gestione" in concreto di determinate attività, dall'altro che queste ultime, a prescindere dal loro contenuto diretto e dalle modalità di espletamento, abbiano una "rilevanza" di tipo economico-imprenditoriale.

Né va dimenticato, come evidenziato negli scritti difensivi degli appellati, che si è sempre più affermata in giurisprudenza e in dottrina, ma anche a livello legislativo (v. il recente D.L.vo 201/2022 in materia di riordino dei servizi pubblici locali di "rilevanza economica"), una interpretazione dinamica e funzionalistica dei connotati dell'ente pubblico che può anche portare a valutazioni cangianti a seconda del tipo di normativa di cui occorre in concreto verificare l'applicabilità.

Orbene, è incontestabile che il C.A.S., già nel perseguimento dei suoi compiti istituzionali principali, ossia la realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di arterie autostradali – ma lo Statuto (art.1) prevede la facoltà dell'ente *"di svolgere attività diverse*

Firmato Da: GUZZO ROSSANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5ffd1a4ff86e9413
Firmato Da: LUPO GIUSEPPE GERARDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76eabc5606f5016ddd3d6142a5950111

da quella principale nonché da quelle analoghe e strumentali ausiliarie del servizio autostradale attraverso l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni di collegamento o di controllo in altre società" – gestisce, anche in veste di concessionario (arg. S.U. Cass. sent. 2817/2003), attività aventi rilevanza economica, affidando costantemente a terzi lavori e servizi, come dimostra la natura di buona parte dei crediti azionati nel procedimento di espropriazione forzata de quo. Va anche rilevato che se è vero che il C.A.S. non persegue uno scopo di lucro, tuttavia la stessa norma istitutiva imponeva che avrebbe dovuto *"determinare le tariffe di pedaggio in modo da consentire almeno la copertura dei costi di esercizio, di manutenzione e di rinnovo degli impianti"*, ossia garantendo il pareggio di bilancio.

Del resto, come evidenziato dal G.E. nell'ordinanza cautelare, la stessa Cassazione ebbe modo di riconoscere, sia pure ai fini dell'inquadramento professionale del personale dipendente, che il Consorzio (all'epoca quello della Autostrada Messina-Palermo), pur essendo un ente pubblico non economico, svolge attività obiettivamente industriale, siccome diretta alla progettazione, costruzione e gestione di arterie autostradali (Cass. Sez. Lavoro, sent. n.12474/91).

Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, va negato che per il C.A.S. trovi applicazione l'art.159 T.U.E.L. con riferimento sia al primo comma della norma (invalidità del pignoramento compiuto presso un soggetto diverso dal tesoriere) che al secondo (vincolo di impignorabilità a seguito di delibera apposta dal medesimo ente debitore) onde tutte le censure incentrate sull'operatività di tale disposizione vanno a monte ritenute inconferenti e disattese.

Firmato Da: GUZZO ROSSANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5ffd1a4ff86e9413
Firmato Da: LUPO GIUSEPPE GERARDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76eabc5606f5016ddd3d6142a5950111

11

Venendo altri ulteriori motivi di gravame, non può non condividersi, preliminarmente, il rilievo di ordine generale compiuto dal primo giudicante, quello secondo cui che, alla luce dei principi dell'ordinamento, deve escludersi che alcun soggetto giuridico, ivi compresi gli enti pubblici, in assenza di una specifica previsione di legge o di un atto amministrativo che trovi in essa diretto fondamento, possa godere di limitazione alla responsabilità patrimoniale (v. Cass. sent. 19249/11) o alle forme di sottoposizione ad esecuzione forzata (da ultimo, Cass. ord. n.32824/2021).

Nello specifico, non si rinviene alcuna disposizione normativa di tal genere applicabile al C.A.S., non potendo la stessa essere genericamente individuata, come propone l'appellante, nelle disposizioni del codice civile in materia di patrimonio indisponibile degli enti pubblici, posto che in tale patrimonio sarebbe consentito includere la rete autostradale in sé considerata e i manufatti ad essa pertinenziali ma non certamente somme di denaro per loro natura fungibili e solo indirettamente destinate a garantire l'espletamento del pubblico servizio.

Non pertinente risulta, poi, il richiamo al Protocollo sulle immunità e i privilegi delle Comunità Europee quale fondamento normativo della impignorabilità delle somme pignorate presso l'Assessorato sull'assunto che queste provengano da fondi U.E..

Al riguardo, va in primo luogo rilevato, nella perdurante assenza di ulteriori specifiche indicazioni da parte del deducente, che, da una lettura combinata della dichiarazione datata 6.4.2017 resa ex art.547 c.p.c. dal Dirigente generale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti e dalla allegata nota del Servizio 9 di tale Dipartimento, sembra ricavarsi che solo le somme di uno dei due crediti oggetto del pignoramento, quelle destinate al "Completamento dell'Autostrada SR-Gela lotti 6+7 e 8",

Firmato Da: GUZZO ROSSANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5ffd1a4ff86e9413
Firmato Da: LUPO GIUSEPPE GERARDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76eabc5606f5016ddd3d6142a5950111

provengano, almeno in parte, secondo il meccanismo del co-finanziamento, da stanziamenti sovranazionali.

In ogni caso, a monte, occorre ribadire che i limiti alla esecuzione forzata previsti dal suddetto Protocollo riguardano beni o risorse economiche nella diretta disponibilità di una istituzione comunitaria e non somme che, secondo il sistema di erogazione dei finanziamenti U.E., siano già transitate nella disponibilità del singolo Stato-membro che dovrà curarne l'elargizione al beneficiario finale rispondendo di eventuali inadempimenti; tali somme, infatti, non possono più essere qualificate come averi U.E. tanto che per la loro espropriazione non è richiesta la preventiva autorizzazione della Corte di Giustizia (v., sul punto, la sentenza, citata da una delle società appellate, della Corte di Giustizia del 30.5.2018 nella causa C-370/2016 su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Novara).

Parimenti infondata, se non addirittura inammissibile in quanto non accompagnata da una critica puntuale alle motivazioni del provvedimento impugnato, è l'ultima doglianza riproposta nell'atto di appello, quella incentrata sulla natura dei crediti del Consorzio pignorati presso l'Assessorato perché meramente futuri e condizionati in quanto destinati, alla luce del contenuto testuale della su indicata dichiarazione ex art.547 c.p.c., ad essere adempiuti *"solo in dipendenza della spesa che il Consorzio per le Autostrade Siciliane sosterrà e rendiconterà, in forma di rimborso di spese ammissibili effettivamente sostenute dal beneficiario e validate nel sistema di monitoraggio Caronte.."*.

Come già evidenziato dal giudice di prime cure, è infatti orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui l'espropriazione forzata può avere ad oggetto anche crediti futuri (come avviene normalmente per quelli retributivi) o, comunque, non esigibili, condizionati e financo solo eventuali purché essi trovino fonte in un rapporto giuridico

Firmato Da: GUZZO ROSSANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5ffd1a4ff86e9413
Firmato Da: LUPO GIUSEPPE GERARDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76eabc5606f5016ddd3d6142a5950111

identificato e già esistente all'atto del pignoramento. Si vedano, al riguardo, le argomentazioni e i richiami giurisprudenziali contenuti nella recentissima decisione della Cassazione n.ro 31844/2022 e nella n.ro 25042/2019, quest'ultima resa in un processo di cui erano parti molti degli odierni litiganti in quanto sorto nell'ambito di una procedura esecutiva promossa in danno del Consorzio.

Nella vicenda in delibazione il rapporto giuridico tra l'Assessorato e il C.A.S. e la posizione giuridica attiva di quest'ultimo non sono contestabili ove solo si consideri che gli importi in questioni risultavano, alla data del pignoramento, già *"impegnati"* per l'attuazione di interventi di cui il C.A.S. era *"soggetto attuatore"* (v. la summenzionata dichiarazione e la nota allegata).

Al rigetto della impugnazione segue la condanna dell'appellante alla refusione delle spese di grado sostenute dalla Bonatti s.p.a., dalla Verlame s.r.l. e dalle Edilbituglass Italiana s.r.l., che si liquidano, tenuto conto del valore della causa ed applicando i parametri minimi e con la massima riduzione consentita dal D.M. n. 55/2014, attesa la semplicità del presente giudizio di appello oltre che la sostanziale omogeneità delle difese, nell'importo di euro 14.366,00 a favore di ciascuna di tali parti, oltre spese forfettarie ex D.M. n. 55/2014, C.P.A. e I.V.A. come per legge.

Tenuto conto che i nuovi difensori della Bonartti s.p.a e della Edibituglass Italiana s.r.l. subentrati ai precedenti si sono anch'essi dichiarati antistatari e così hanno fatto genericamente i due difensori che hanno assistito in questo grado la Verlame s.r.l., si provvede alla distrazione cumulativa dei suddetti importi, salva la ripartizione interna tra i professionisti in base all'attività da ciascuno effettivamente svolta.

Firmato Da: GUZZO ROSSANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5ffd1a4ff86e9413
Firmato Da: LUPO GIUSEPPE GERARDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76eabc5606f5016dd3d6142a5950111

Per quel che concerne l'Assessorato, si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di difesa. Infatti, premesso che la sua estromissione dal giudizio è stata solo incidentalmente affermata nelle motivazioni del provvedimento impugnato, la evocazione in questa fase del giudizio è stata curata dall'opponente solo ai fini di assicurare la partecipazione di tutte le parti già presenti in primo grado.

P.Q.M.

La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti;

nella contumacia di Pantano Massimiliano e della Unicredit s.p.a.,

rigetta l'appello proposto dal Consorzio per le Autostrade Siciliane avverso la sentenza n. 4933 emessa l'8-11 novembre 2019 dal Tribunale di Palermo.

Condanna l'appellante a rifondere alle società appellate Bonatti s.p.a., Verlame s.r.l., in proprio e n.q. indicata in epigrafe, e Edilbituglass Italiana s.r.l., le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 14.366,00, per ciascuna di esse, oltre spese forfettarie ex D.M. n. 55/2014, C.P.A. e I.V.A. come per legge, disponendo la distrazione, ex art.93 c.p.c., a favore dei procuratori che hanno assistito in giudizio le prefate società.

Compensa le spese tra l'appellante e l'Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana.

Dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 *quater* D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.

Così deciso in Palermo in data 23.3. 2023.

Il Consigliere est. Il Presidente

Firmato Da: GUZZO ROSSANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5ffd1a4ff86e9413
Firmato Da: LUPO GIUSEPPE GERARDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76eabc5606f5016ddd3d6142a5950111

15

Dott.ssa Rossana Guzzo

Dott. Giuseppe Lupo

Firmato Da: GUZZO ROSSANA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5ffd1a4ff86e9413
Firmato Da: LUPO GIUSEPPE GERARDO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76eabc5606f5016ddd3d6142a5950111